

Edizione di martedì 12 maggio 2015

DICHIARAZIONI

[La detrazione per le spese sanitarie e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE INDIRETTE

[Il riacquisto gratuito di altro immobile salva il beneficio prima casa](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Adempimenti per operazioni in split payment](#)

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

[La sede principale dell'attività supera la presunzione di residenza](#)

di Luigi Ferrajoli

CRISI D'IMPRESA

[Il concordato in continuità nei numeri](#)

di Claudio Ceradini

DICHIARAZIONI

La detrazione per le spese sanitarie e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle Entrate nella recente **C.M. n.17/E/2015** ha fornito, tra gli altri, interessanti chiarimenti in merito alla **detraribilità** di particolari tipologie di spese sanitarie.

Detraibilità delle spese per la massofisioterapia

È stata riconosciuta le **detraribilità** delle spese, anche **in assenza di una prescrizione medica**, delle prestazioni effettuate da un **massofisioterapista con formazione triennale** con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999. L'Agenzia infatti, considerato che:

- nella **R.M. 96/E/2012** era stato precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è **equipollente** al titolo universitario abilitante **all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista**, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001;
- nella **C.M. 19/E/2012** è stato poi chiarito che la detrazione per le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, **sono detraibili anche in assenza di prescrizione medica**;

ha chiarito che le prestazioni rese dai **massofisioterapisti** in possesso del suddetto diploma **possano essere ammesse in detrazione dall'Irpef ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir** anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione poi nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà:

- attestare il **possesso del diploma di massofisioterapista** con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999;
- **descrivere la prestazione resa**.

Detraibilità delle spese per odontoiatra

Con riferimento alle prestazioni rese da un **medico odontoiatra**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indicazione riportata nella fattura di “**ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche**” consente, al ricorrere degli altri requisiti, di **fruire della detrazione dall'Irpef**.

Nonostante infatti il Ministero nella **R.M. n. 111/E/1995** precisi che l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con tale dicitura **non soddisfi quanto richiede l'articolo 21 del D.P.R 633/72** in tema di **descrizione** dell'operazione realizzata, l'Agenzia delle Entrate per non “*penalizzare il contribuente in buona fede*”, riconosce la **detrarribilità** purché nella descrizione della fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la **natura “sanitaria” della prestazione** stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario; qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo **l'integrazione** della stessa.

Detraibilità delle spese per la crioconservazione

L'Agenzia delle Entrate riconosce che le spese per prestazioni di **crioconservazione di ovociti** rientrano tra le **spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che:

- dalla **fattura risulti** che il **centro** presso cui è eseguita la prestazione sanitaria **rientri fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita**;
- dalla **fattura stessa risulti la descrizione della prestazione resa**.

Tale riconoscimento di detraibilità delle spese è conseguenza del **parere fornito dal Ministero della Salute** che, interpellato dall'Agenzia delle Entrate in merito alla **classificazione della “crioconservazione”** degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, ha precisato che tale pratica ha finalità **sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna**. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette *di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla come nei casi di patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche*; inoltre il Ministero ha chiarito che tale pratica deve essere effettuata solo nelle **strutture autorizzate** per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

Detraibilità spese per trasporto di disabili

La detraibilità **dei contributi** che vengono **volontariamente erogati a Onlus** per il **trasporto dei disabili** che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse

situazioni e **non può prescindere** dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus.

Se le somme erogate dal disabile costituiscono **erogazioni liberali alla Onlus**, indipendenti dal servizio di trasporto, possono beneficiare alternativamente:

- della **detrazione del 26%** prevista, a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 15 comma 1.1 del Tuir per erogazioni di importo non superiore a **2.065 euro annui** (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015);
- della **deduzione** dal reddito per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 35/2005, entro il **limite del 10%** del reddito complessivo dichiarato e, comunque, **entro il limite massimo di 70.000 euro annui**.

Resta inteso poi che **la detraibilità/deducibilità** è subordinata:

- all'effettuazione **dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale**, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997;
- **all'attestazione rilasciata dalla ONLUS**.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla Onlus **quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili**, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del Tuir come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa **sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria**, fermo restando l'obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.

IMPOSTE INDIRETTE

Il riacquisto gratuito di altro immobile salva il beneficio prima casa

di Alessandro Bonuzzi

La perdita del **beneficio “prima casa”** non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto **ancorché gratuito** di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la [**risoluzione n. 49/E**](#) di ieri conformandosi ai principi affermati più volte di recente dalla giurisprudenza di legittimità.

È noto che la **Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n.131/86** prevede un particolare regime di favore per l’acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro. In particolare, tale norma stabilisce che l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” è dovuta nella **misura del 2 per cento** per i trasferimenti di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrono le seguenti condizioni:

- l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria **residenza** o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza deve ritenersi avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la **dichiarazione di trasferimento**;
- l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di **altra casa di abitazione ubicata nel territorio del comune ove è situato l’immobile da acquistare**;
- l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà **su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”**.

L’acquirente **decade** dal beneficio fiscale usufruito in sede di acquisto dell’immobile se trasferisce, con atto a titolo oneroso o gratuito, l’abitazione **prima che sia decorso il termine di 5 anni** dalla data di acquisto, **a meno che** entro **un anno** non proceda al **riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale**.

L'Agenzia in occasione di precedenti interventi (si veda da ultimo la circolare n.18/E/2013) aveva chiarito come, ai fini del mantenimento dell'agevolazione, il riacquisto di altro immobile doveva essere a titolo **oneroso** a nulla rilevando, invece, un eventuale riacquisto a titolo gratuito.

Nel corso degli anni però la **Corte di Cassazione** ha sconfessato tale rigida presa di posizione da parte dell'Ufficio. In tal senso, la risoluzione in commento cita la sentenza n.16077 del 16 giugno 2013 secondo cui *"il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986...espressamente riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che per mantenimento dell'agevolazione debba procedersi all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale' non dice diversamente, giacché, come noto, 'acquisto' è sia quello oneroso che quello gratuito"*. Interpretazione questa poi ribadita nella successiva sentenza n.26766 del 29 novembre 2013 e nell'ordinanza n.17151 del 29 luglio 2014.

In considerazione dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte, l'Agenzia delle Entrate supera le indicazioni fornite in passato sull'argomento e chiarisce che *"in caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall'alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio"*.

Resta fermo comunque l'ulteriore requisito dell'utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente (circolare n.31/E/2010).

IVA

Adempimenti per operazioni in split payment

di Sandro Cerato

La C.M. n. 15/E/2015 contiene importanti chiarimenti in merito agli **adempimenti** che il **fornitore** (cedente o prestatore) deve eseguire in relazione alle **operazioni rientranti nell'ambito applicativo dello split payment** di cui all'art. 17-ter. In primo luogo, l'Agenzia conferma che la **fattura deve essere emessa secondo le regole previste nell'art. 21 del DPR 633/72**, con l'annotazione “**scissione dei pagamenti**”, ovvero “**split payment**” ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

Oltre all'obbligo di emissione della fattura, con la predetta annotazione, la C.M. n. 15/E precisa che **restano fermi anche gli altri adempimenti previsti dal DPR 633/72 in capo al fornitore**, il quale pur rimanendo debitore dell'imposta indicata ed addebitata nella fattura emessa, non deve procedere al versamento della stessa, con la conseguenza che **l'Iva indicata nel documento non deve confluire nella liquidazione periodica** del soggetto passivo, ancorché sia necessario registrare nel **registro delle fatture emesse** le operazioni effettuate e la relativa imposta non incassata. Sul punto, la C.M. n. 15/E osserva che **il fornitore deve provvedere all'annotazione separata della fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti** (ad esempio in apposita colonna del registro delle fatture di cui all'art. 23 del DPR 633/72), riportando l'aliquota e l'ammontare dell'imposta, ma senza che la stessa confluiscia nel conteggio della liquidazione periodica.

Nella C.M. n. 15/E l'Agenzia analizza anche gli **adempimenti che devono essere eseguiti da parte dell'ente pubblico destinatario della cessione o prestazione**, distinguendo in relazione alla sfera di acquisizione dell'operazione (commerciale o istituzionale).

La prima fattispecie riguarda gli **acquisti di beni e servizi effettuati dall'ente pubblico in qualità di soggetto passivo ai fini Iva**, ossia in relazione alla propria sfera commerciale. In tal caso, la C.M. n. 15/E, richiamando l'art. 5, co. 1, del decreto attuativo, precisa che la **fattura afferente tali operazioni “commerciali”** debba essere annotata nel **registro delle fatture emesse** (o in quello dei corrispettivi), al fine di consentire all'ente di operare il relativo versamento dell'imposta nell'ambito della liquidazione periodica, e nel contempo nel registro degli acquisti ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Operando in tale modo, precisa l'Agenzia, in relazione agli **acquisti della sfera commerciale** potrebbe non rendersi dovuto alcun versamento da parte dell'ente, in quanto lo stesso potrebbe compensare il relativo debito con altri crediti Iva vantati dall'ente stesso. Nel caso in cui tale imposta non venisse del tutto neutralizzata, **resta fermo l'obbligo di versamento dell'eccedenza con i normali codici tributo previsti per l'Iva periodica**, utilizzando il modello

F24 ordinario o se vi sono i presupposti tramite modello F24EP.

Per quanto riguarda invece **l'Iva afferente gli acquisti effettuati dall'ente nella propria sfera istituzionale**, la **C.M. n. 15/E** conferma l'obbligo di versamento della relativa imposta, alternativamente a scelta del contribuente:

- **entro il giorno 16 di ciascun mese**, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
- **con versamenti distinti dell'Iva**, entro la stessa scadenza del giorno 16 del mese successivo a quelli di esigibilità, in ciascun giorno per il complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno, ovvero per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Relativamente alle **modalità di versamento dell'imposta**, la **C.M. n. 15/E** precisa che non è possibile compensare il debito con altri crediti, e le modalità utilizzabili sono le seguenti:

- per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello F24 EP;
- per le pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97;
- per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui sopra, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Si ricorda che con la **R.M. n. 15/E/2015**, sono stati approvati i codici tributo “620E” e “6040” per il versamento dell’Iva da parte dei suddetti soggetti.

Con riferimento agli **acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente** sia nell’ambito della sfera commerciale, sia in quella istituzionale, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’ente pubblico non debitore del tributo deve preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare separatamente ai due “comparti”, al fine di consentire di eseguire separatamente i relativi adempimenti.

CONTENZIOSO

La sede principale dell'attività supera la presunzione di residenza

di Luigi Ferrajoli

La Suprema Corte con la **sentenza n. 6501 del 31.03.2015** è tornata a pronunciarsi in merito ai criteri utili per la determinazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato delle persone fisiche trasferitesi in Paesi aventi un **regime fiscale privilegiato**.

L'**art. 2**, co.1 del TUIR individua i soggetti passivi di imposta nelle “*persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*”. Circa il concetto di residenza, il successivo **comma 2** dispone che “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*”.

Tuttavia, la mancata iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente ed in particolare la **cancellazione** dalle stesse con iscrizione nell'**AIRE** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) non è sufficiente, assieme alla condizione del domicilio o della residenza estera, a determinare l'assenza di residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, poiché lo stesso art.2 al co.2-bis introduce una **presunzione legale relativa** del seguente tenore: “*Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*”.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte ha ad oggetto la posizione di un cittadino elvetico, già cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1978, destinatario di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per **omessa dichiarazione** dei redditi da lavoro autonomo nell'anno 1999.

In primo grado il contribuente aveva ottenuto una pronuncia **favorevole**, perché ad avviso della CTP adita lo stesso non poteva più essere considerato cittadino italiano.

In esito all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate la CTR aveva **confermato** la pronuncia del primo giudice ritenendo fornita la prova idonea a vincere la **presunzone** di cui all'art.2, co.2-bis del TUIR sulla base dei seguenti **elementi**: cittadinanza elvetica; possesso di un passaporto svizzero; residenza in Svizzera; attività di **lavoro dipendente** svolta nello Stato elvetico con **contratto a tempo indeterminato** con orario di otto ore giornaliere.

Il contribuente continuava ad avere in Italia un solo immobile locato ad uso archivio, circostanza evidentemente non considerata rilevante.

Le circostanze addotte dal ricorrente hanno persuaso i giudici a ritenere che effettivamente il

centro vitale degli interessi del soggetto fosse individuabile nel luogo in cui questi aveva la sede principale dell'attività lavorativa.

Non concordando con tale ultimo aspetto, l'Amministrazione finanziaria è ricorsa per la **cassazione** della pronuncia di appello, lamentando la violazione dell'art.2, co.2-bis del TUIR poiché, a suo avviso, la CTR non aveva idoneamente valutato la rilevanza dei **legami affettivi e personali** per il riconoscimento della residenza in Italia ai fini fiscali.

Entrambi gli elementi indicati – **attività lavorativa e legami affettivi e personali** – sono criteri che la giurisprudenza ritiene risolutivi ai fini dell'individuazione del **domicilio nello Stato**, inteso appunto come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cassazione n. 14434/2010).

Nel caso di specie la Corte ha dato **preminenza** al luogo di svolgimento della principale attività del soggetto all'estero, sicchè il centro degli interessi vitali dello stesso è stato individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è **esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi**.

Ad avviso dei Supremi Giudici, le **relazioni affettive** e familiari, al contrario, “*non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento*”.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha inoltre riaffermato che “*la norma di cui all'art. 2, comma 2bis, del TUIR, che prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, pone in capo a questi ultimi l'onere di provare di risiedere o domiciliare effettivamente in quei Paesi o territori*” ritenendo quindi che, nel caso in esame, il contribuente avesse fornito la relativa prova.

CRISI D'IMPRESA

Il concordato in continuità nei numeri

di Claudio Ceradini

Prendiamo il **piano** che [qualche settimane fa abbiamo tentato di sostenere](#) mediante un **accordo di ristrutturazione del debito**, ex art. 182bis L.F., e tentiamo di riproporlo in un **concordato in continuità**. Si era rilevato che mancavano soldi per renderlo attuabile, il fabbisogno finanziario generato dal pagamento dei **fornitori**, anche se pur modestamente falcidiati, era superiore alla combinazione tra capacità **aziendale** di produrre liquidità e **ricapitalizzazione** eseguita dai soci, che sono disponibili a rischiare i loro **soldi**, ma in condizioni di successo perlomeno possibile, se non probabile.

Per sintesi, tenendo conto che nei primi tre anni di piano si sarebbe provveduto (i) al pagamento dei **dissenzienti** per 1.000, (ii) a versare i primi due **conti** sul rientro quinquennale degli altri per 1.608, (iii) ottenendo una **falcidia** di 780 ed (iv) il **rientro** a favore delle banche per soli 600, dilazionato in cinque anni, rimanendo operativa l'originaria struttura degli **affidamenti** (3.100), purtuttavia alla fine del **triennio** la coperta risultava corta.

Fornitori	5.800	
Banche	600	
	6.400	
Falcidia dei fornitori	780	
Esaumento pagamento fornitori (5.800 - 780 - 1.000 - 1608)	2.412	
Rientro affidamento bancari residuo (600 - 240)	360	
Liquidità residua fine piano	-264	
Totale fabbisogno	2.508	
Autofinanziamento tre ulteriori anni	-1.188	
Fabbisogno scoperto	1.320	

La parte di fabbisogno che prevedibilmente rimane è troppo elevata per poter considerare il piano di risanamento. L'attestatore non potrebbe avallarlo. Bisogna intervenire più , richiedendo un sacrificio ai creditori, secondo modalità che risultino , se approvate.

Ma l'approccio cambia completamente, sia dal punto di vista **tecnico** che **numerico**. Il concordato preventivo è procedura **concorsuale**, che trasforma i creditori, individualmente considerati, in **ceto** creditorio, in cui i **singoli** scompaiono a favore di un **concorso** collettivo e normato sull'attivo del debitore. La possibilità di **differenziare** le posizioni si riduce moltissimo, anche se l'introduzione dell'istituto del creditore **strategico** e delle **classi** consente qualche grado di libertà. Inoltre va considerato che alcuni degli **assunti** del precedente piano non potranno verificarsi. Le **banche**, indipendentemente dalla proposta loro rivolta, prima **congeleranno** l'utilizzo degli affidamenti, e di lì a poco li **revucheranno**. I fornitori dovranno, salvo quelli strategici e salva l'ipotesi della suddivisione in classi, essere assoggettati tutti al medesimo trattamento.

Mantenendo quindi per quanto possibile la **stessa** struttura di piano, che prevedeva un piccolo investimento manutentivo, per parte finanziato, la cessione di un **immobile** e una riduzione del circolante, il quadro risulta il seguente.

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Fabbisogno gestione						
Manutenzioni straordinarie vitali		350	0	0		
Rimborso mutuo e finanziamento		0	-224	-224	-224	-224
Totale		350	224	224	224	224
Autofinanziamento						
Risultato netto		-250	60	190		
Ammortamenti / accantonamenti		430	430	430		
Totale		180	490	620	620	620
Attivo concordatario						
Erogazione finanziamento		120				
Cessione dell'immobile		800				
Variazione crediti		100				
Variazione magazzino		-500				
Totale		1.320				
Ricapitalizzazione			700	600		
Spese di giustizia		200				
Liquidità disponibile progressiva		950	1.916	2.912	3.308	3.704
Fornitori	5.800					
Banche	3.700					
	9.500					
Falcidia				6.588		5.796
Falcidia %				69%		61%

In sostanza la ai creditori, pur articolata su cinque anni, si nel rimborso integrale dei crediti (mutuo bancario) e in (finanziamento ricevuto), e nel pagamento del ai creditori chirografari, senza distinzioni, alla fine del terzo anno, o del 39% alla fine del quinto.

Rispetto alla precedente impostazione, il piano concordatario

- assume il **rientro** della totalità delle posizioni bancarie e quindi 3.700 e non soli 600,
- prevede spese di **giustizia** per 200.

Si pone, prima ancora che una serie rilevante di questioni tecniche tra le quali l'attestabilità di questa impostazione in **continuità** ex art. 186bis, co. 2, lett. b) L.F., un problema ancora una volta numerico. In assenza del **sostegno** delle banche l'intero fabbisogno finanziario operativo dovrà trovare **copertura**. Gli acquisti dovranno essere **pagati** senza dilazioni, mentre i clienti continueranno a pretendere le consuete condizioni di **pagamento**. I soci vorranno provvedere al loro versamento ad omologa avvenuta, e condizionatamente a quella, e quindi nei **primi mesi** di procedura, anche in fase prenotativa, l'azienda rischia seriamente di **non riuscire** ad

alimentare la quotidiana attività. I fornitori **non consegneranno** se non pagati, e le fatture di vendita non troveranno più **alcun affidamento** per essere anticipate. In queste condizioni una sola è la **fonte** di finanziamento, i **crediti pregressi** nei confronti dei clienti. L'accesso alla procedura ne consentirà l'incasso per la parte non ceduta e notificata, seppure con **mille cautele** di cui parleremo nelle prossime settimane, e costituisce l'unico **tesoretto** finanziario cui riferire. Quella liquidità deve poter finanziare l'operatività, tenendo in considerazione che purtroppo **molti** tra i debitori tenteranno di ritardare i loro pagamenti o di non provvedervi, con talvolta stucchevoli e pretestuose **eccezioni**. Eppure non abbiamo altro. Nel nostro caso, ricorderete, i crediti disponibili **sono 3.800**, che secondo scadenziario potranno produrre una **liquidità** di 950 al mese circa, per quattro mesi, prudentemente ridotti a 800. In questa somma, accuratamente **monitorata** e di gestione tutt'altro che semplice, sta la **dimensione** della copertura nei primi mesi, cui si aggiunge eventualmente la cessione dell'immobile.

Come sapevamo, in ogni caso la salita appare **difficile** e tortuosa.

Il contributo che il professionista può e deve dare è di **concretezza**, conoscendo nei dettagli la tecnica da un lato e la **prassi** applicativa ed operativa dall'altro.

Non parleremo più di numeri, o poco, ma di tecnica e prassi, da martedì prossimo.